



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 9449 del 2009, proposto da:
Soc Laziale Ambiente Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Savorelli, con
domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Balduina, 63;

contro

Provincia di Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni De Maio, con
domicilio eletto presso Giovanna De Maio in Roma, via IV Novembre, 119/A;
Regione Lazio, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lazio;
Comune di Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Garofoli, con
domicilio eletto presso Umberto Garofoli in , Avv. Comune di Roma;
Asl 103 - Rm/C, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Montini, con domicilio
eletto presso Aldo Montini in Roma, via G. Savonarola, 39;
Ente Regionale Roma Natura, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato,
domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto Dirigenziale n. 5451/2009 del 4 settembre 2009, trasmesso con nota del 16/17 settembre 2009 prot. n. 125040/PTA2 con il quale si esprimeva il diniego alla richiesta di autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di compostaggio e lombricompostaggio;
 - della nota della Provincia di Roma del 24 luglio 2009, prot. n. 105850/PTA2, sconosciuta alla ricorrente;
 - della nota dell'Ente di gestione RomaNatura del 29 luglio 2009, prot. n. 4831, sconosciuta alla ricorrente;
 - della comunicazione di avvio del procedimento di rigetto della Provincia di Roma del 22 maggio 2009, prot. n. 0072919/PTA2;
 - della nota dell'Ente gestione RomaNatura del 7 maggio 2009, prot. n. 3028;
 - della nota della Regione Lazio del 20 maggio 2009, prot. n. 32785/D2/2W/00;
 - della nota della Regione Lazio del 20 maggio 2009, prot. n. 92785/D2/2W, sconosciuta alla ricorrente;
- nonché:
- della nota della Provincia di Roma del 7 ottobre 2009, prot. n. 137677/PTA” con la quale è stata rigettata l'istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 25 settembre 2009;
 - della nota della Provincia di Roma – Dip. IV Servizi di Tutela Ambientale – del 28 ottobre 2009 prot. n. 152562 di risposta all'istanza di accesso;
 - della nota dell'Ente RomaNatura del 20 ottobre 2009, prot. n. 6337, con la quale è stata parzialmente rigettata l'istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 25 settembre 2009;
 - della nota della Regione lazio del 22 ottobre 2009, prot. n. 212341/D2/2W/01, con la quale è stata parzialmente rigettata l'istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 25 settembre 2009;

- della nota dell'Ente RomaNatura del 18.2.09 prot. n. 1013 con la quale l'arch. Massimo Sabatini è stato delegato a presenziare alla conferenza del 20.2.09;
 - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale.
- con istanza di risarcimento danni.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Roma e di Comune di Roma e di Asl 103 - Rm/C e di Ente Regionale Roma Natura;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2010 il dott. Alessandro Tomassetti e udito, nella fase preliminare, per la ricorrente l'avv. Savorelli, per la Provincia di Roma l'avv. Albanese in sostituzione dell'avv. De Maio e l'avv. Montini per la ASL RM/C;

FATTO

Con ricorso regolarmente notificato e depositato la ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe deducendo i seguenti fatti:

La società Laziale Ambiente s.r.l. è proprietaria di un lotto di terreno sito in Roma alla via Laurentina km 21,00 circa, indicata in Catasto al foglio 1181, particelle ora indicate con i nn. 146, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 e 271, di superficie pari a complessivi 50.000 mq.

Tale fondo si trova ai margini della Riserva naturale "Decima Malafede" sotto il controllo dell'Ente gestione RomaNatura ed attualmente la zona risulta coltivata a seminativo non irriguo alternato a maggese, con scarsa produttività.

La società – intenzionata ad attivare in loco un sistema agricolo più funzionale al sito, integrandolo con un impianto di compostaggio e lombricompostaggio a servizio, e non solo, dell'azienda agricola – già nel lontano 2003 ha presentato

innanzi la Regione Lazio, richiesta di autorizzazione ex artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/97 per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani che ad oggi sono stati circoscritti a scarti verdi in eventuale miscelazione con altri materiali di natura ligneo-cellulosa.

La procedura ex artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/97 si è resa necessaria in quanto il terreno, seppur ai margini, ricade in area protetta.

La pratica, iscritta con fascicolo Area Rifiuti n. 078/Rm/l.n.P./03, è stata vagliata in alcune Conferenze istruttorie, tenutasi inizialmente durante il Commissariamento della Regione Lazio per l'emergenza rifiuti, in presenza di tutti gli altri enti interessati.

Alla data dell'ultima conferenza istruttoria del 17.10.07, tenutasi innanzi il Commissario Straordinario per l'emergenza rifiuti della Regione Lazio, il progetto aveva acquisito tutti i pareri necessari, espressi e/o per silenzio assenso. In particolare aveva già ricevuto parere favorevole espresso, per le rispettive competenze:

- dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica di Roma (nota prot. n. 6290 del 27 febbraio 2003), sebbene tale ente non fosse stato interessato dalla procedura;
- dalla Regione Lazio relativamente alla valutazione di impatto ambientale e danno ambientale (note prot. n. D2/58485 del 16 aprile 2003 e verifica di ottemperanza prot. n. 2°/04/003247 del 12 gennaio 2004);
- dalla Regione Lazio relativamente alla valutazione di vincoli paesistici (determina n. 21/C/4 del 6 marzo 2003, prot. n. 7614);
- dalla competente ASL Roma C (nota prot. n. A2958 del 10 dicembre 2003);
- dal Comune di Roma, Dipartimento X, servizio VIA e VAP (prot. n. 5726 del 12 marzo 2003);

- dal Comune di Roma, Dipartimento X, Commissione PAMA (prot. n. Q.L. 4324 del 21 febbraio 2007);

- dall'Ente gestione RomaNatura (nullaosta del 28 febbraio 2007, prot. n. 1358).

La fine del Commissariamento della Regione Lazio segnava il passaggio dei procedimenti in corso alla Provincia di Roma, ente delegato ex art. 5 L.R. n. 27/98, come da nota di trasmissione della Regione Lazio del 23 giugno 2008, prot. n. 77944.

La Provincia, nel caso specifico, ad avviso della ricorrente ,avendo il progetto acquisito ormai tutti i pareri favorevoli richiesti, avrebbe dovuto procedere, dopo aver verificato che il progetto aveva recepito le prescrizioni ricevute, alla sola redazione del provvedimento di autorizzazione.

Invece, la Provincia ha convocato una Conferenza di servizi in data 20 febbraio 2009.

Durante tale Conferenza il progetto ha acquisito, comunque, i pareri favorevoli, questa volta espressi a conferma dei silenzi-assensi dimostrati in tutti gli anni e le conferenze precedenti, del Comune di Roma, Dipartimento IX Politiche di attuazione degli strumenti urbanistici, con nota prot. n. 10881 del 18 febbraio 2009 e del Comune di Roma, Dipartimento X Prevenzione Inquinamento Acustico ed Atmosferico, con nota prot. n. 30065 del 26 novembre 2003.

Durante la Conferenza del 20 febbraio 2009, l'Ente RomaNatura si riservava, invece, qualsiasi pronuncia, senza considerare i precedenti atti e provvedimenti favorevoli già adottati dallo stesso ente.

La Conferenza veniva dunque sospesa senza apposizione di un termine in attesa del nullaosta dell'Ente RomaNatura.

In data 22 maggio 2009, con la nota impugnata prot. n. 72919/PTA2, la ricorrente riceveva comunicazione di avvio del procedimento di rigetto da parte della Provincia con allegate le note prot. n. 3028 del 7 maggio 2009 di RomaNatura e

prot. n. 32785/D2/2W/00 del 20 maggio 2009 della Regione Lazio, con comunicazione della possibilità di presentare osservazioni e documenti, che venivano depositate il 4 giugno 2009, prot. n. 78595/PTA2.

Infine, in data 17 settembre 2009 veniva trasmesso dalla Provincia il decreto dirigenziale n. 5451/2009 del 4 settembre 2009 di definitivo diniego alla autorizzazione richiesta dalla ricorrente.

Deduce la ricorrente la illegittimità degli atti impugnati per i seguenti motivi:

- violazione e/o falsa applicazione in riferimento all'art. 208 D.Lgs. 152/2006; violazione e/o falsa applicazione in riferimento all'art. 13, comma 1, L. n. 394/91; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8, 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater L. n. 241/1990; inutile ed ingiustificato aggravio procedimentale contrario al buon funzionamento della P.A.;
- violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 del Regolamento provvisorio per il procedimento di rilascio del nullaosta di cui all'art. 28 L.R. n. 29/97, approvato con delibera n. 6 del 28 febbraio 2005 del Consiglio Direttivo dell'Ente RomaNatura; carenza di potere in capo all'arch. Sabatini in relazione ai provvedimenti da questo assunti;
- violazione e/o falsa applicazione della L.R. n. 29/97 e della L.R. n. 24/98 in riferimento alle norme di salvaguardia; violazione e/o falsa applicazione della L. n. 394/91;
- violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 228/01; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2135 c.c.;
- eccesso di potere per carenza di istruttoria ed erroneità della valutazione dei fatti;
- eccesso di potere per contraddittorietà con altri provvedimenti autorizzatori e situazioni di fatto esistenti e conosciute dalle Amministrazioni resistenti;
- violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 L. n. 241/1990; eccesso di potere per carenza di motivazione;

- violazione e/o falsa applicazione della L. n. 241/1990 sul procedimento; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21 quinquies L. n. 241/1990 richiamato con riferimento al provvedimento di diniego di RomaNatura;
- eccesso di potere per estrema genericità dei provvedimenti annullati;
- violazione e/o falsa applicazione della L. n. 241/1990 in riferimento al provvedimento della Regione Lazio; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 quinquies e 21 nonies L. n. 241/1990.

Si costituivano in giudizio la Provincia di Roma, la ASL RM/C, il Comune di Roma e l'Ente RomaNatura deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

All'udienza pubblica del 25 maggio il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Con una prima censura la società ricorrente deduce la illegittimità degli atti impugnati sotto il profilo della violazione del disposto dell'art. 208 D.Lgs. n. 152/2006.

In particolare, secondo la prospettazione della ricorrente la Provincia avrebbe ricevuto la pratica il 23.6.08, trasmessa con nota dalla Regione Lazio, ed ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, oggi applicabile, avrebbe dovuto convocare la conferenza di servizi entro 30 gg, e terminare tutta la procedura entro 150 gg, cioè entro il 20.11.08. Inoltre, anche ammesso che l'Ente RomaNatura avesse avuto la possibilità di chiedere un rinvio per chiarimenti, tale rinvio non avrebbe mai potuto superare i 30 gg., come disposto dalla L. 241/90, art. 2, comma 7. Quindi, convocata la conferenza al 20.2.09, la Provincia avrebbe dovuto procedere il 22.3.09 ritenendo acquisito il parere di RomaNatura per silenzio-assenso non avendo quest'ultima eccepito alcunché nel termine previsto.

La censura è infondata.

Preliminarmente occorre rilevare come alla data della Conferenza di servizi del 17 ottobre 2007 la fase istruttoria relativa alla pratica di autorizzazione presentata dalla ricorrente non risultava conclusa, non essendo stati acquisiti tutti i pareri necessari; al contrario, la stessa Conferenza di servizi - integrata con i rappresentanti della società ricorrente - aveva ritenuto la necessità della presentazione di un nuovo progetto. Infatti nel verbale della Conferenza di servizi in data 17 ottobre 2007 – doc. n. 3 della Provincia di Roma – si specifica che, stante la mancanza dell'autorizzazione da parte della Provincia per quanto attiene le emissioni in atmosfera e la specifica natura dell'impegno in oggetto (natura industriale o natura agricola) e tenuto conto delle “osservazioni poste in conferenza, delle considerazioni della PAMA, è necessario presentare un progetto armonizzato secondo le prescrizioni poste dalle note della commissione PAMA e dell'ente Roma natura allegate al presente verbale, per affrontare in sede della prossima conferenza le problematiche di tale progetto, ovvero se le sue caratteristiche siano di struttura industriale o agricola” Proprio al fine di giungere ad una piena consapevolezza della documentazione presentata, infine la conferenza ha richiesto la partecipazione degli enti preposti al controllo – ARPA e Provincia di Roma – alla successiva riunione convocata.

Peraltro, occorre anche osservare come il parere della Provincia sul nuovo progetto presentato dalla ricorrente successivamente ai rilievi mossi dalla Commissione PAMA e da RomaNatura veniva reso con nota prot. 77611 del 23 giugno 2008 nella quale venivano evidenziate ulteriori difformità nei rifiuti ammissibili per il trattamento e carenze progettuali relative alle capacità di processo.

Appare allora evidente come al momento del passaggio delle competenze tra il Commissario della Regione Lazio per l'emergenza rifiuti e la Provincia di Roma, l'istruttoria relativa alla istanza presentata dalla ricorrente non era ancora conclusa

ed anzi era stata espressa – in seno alla Conferenza di servizi – la necessità di predisporre un nuovo progetto.

D'altra parte, in merito al rispetto dei termini procedurali, occorre osservare come la Provincia, ricevuta la pratica relativa alla istanza oggetto del presente ricorso in data 23 giugno 2008, ha dapprima provveduto a richiedere la documentazione necessaria alla valutazione del progetto (in data 14 agosto 2008) e, successivamente al deposito di tutta la documentazione da parte della odierna ricorrente (intervenuto alla data del 29 gennaio 2009), ha provveduto alla indizione della conferenza di servizi nel rispetto del termine di 30 giorni a far data dall'assolvimento della richiesta istruttoria.

Non v'è dubbio, dunque, che la Provincia di Roma abbia legittimamente operato nel rispetto dei termini previsti dalla normativa di riferimento senza che possa alla stessa imputarsi alcunché sotto il profilo della legittimità del procedimento valutativo.

Quanto, poi, all'ulteriore censura contenuta nel primo motivo di ricorso e relativa alla assenza di delega dei rappresentanti degli enti partecipanti alla Conferenza di servizi del 20 febbraio 2009, è sufficiente in questa sede osservare da un lato come gli unici enti di cui il ricorrente lamenta la carenza di delega in sede di conferenza di servizi risultano avere espresso un parere favorevole all'impianto di cui al progetto proposto dalla ricorrente (in particolare, il Dipartimento X e la ASL SISP); dall'altro, occorre anche rilevare come l'effettiva manifestazione della volontà negativa in merito al progetto di cui all'odierno ricorso (espressa da RomaNatura e dalla Provincia di Roma) non risulta avvenuta in sede di conferenza di servizi quanto, piuttosto, al di fuori della stessa così come risulta dallo verbale della Conferenza del 20 febbraio 2009 e dai successivi atti oggetto di impugnazione, ai quali si rimanda

Con una seconda censura la ricorrente deduce la illegittimità degli atti impugnati sotto il profilo della assenza di alcun potere in capo all'architetto Sabatini in ordine alla emanazione dell'atto conclusivo del procedimento.

La censura è infondata.

Così come risulta dalla documentazione depositata agli atti del ricorso (doc. n. 15 della memoria della Provincia di Roma), l'architetto Sabatini era munito di delega volta ad autorizzarne sia la presenza in sede di Conferenza di Servizi che alla manifestazione della volontà dell'Ente RomaNatura, come si deduce dal provvedimento di delega prot. n. 1013 in data 18 febbraio 2009

Alcun dubbio, dunque, non solo in merito alla autorizzazione del delegato alla partecipazione alla Conferenza di servizi, ma anche alla manifestazione della volontà dell'Ente con riguardo al procedimento in esame.

D'altra parte, occorre anche osservare come i provvedimenti indicati nel ricorso – n. prot. 3028 del 7 maggio 2009 e n. prot. 4831 del 29 luglio 2009 – recano entrambi la firma non solo dell'architetto Sabatini (nella sua veste di convenuto in sede di Conferenza di servizi in quanto delegato dall'Ente e di Responsabile del procedimento), ma anche del Direttore dell'Ente stesso che, quindi, ha in ogni caso espresso la definitiva volontà dell'Ente RomaNatura.

Con una terza ed una quarta censura la ricorrente deduce la illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione dell L.R. n. 29/97 e della L.R. n. 24/98 in riferimento alle norme di salvaguardia oltre che per violazione del D.Lgs. n. 228/2001 e dell'art. 2135 c.c.

Sostiene la ricorrente, in particolare, che l'attività di compostaggio oggetto di autorizzazione sarebbe pienamente compatibile con gli obiettivi previsti dalla L.R. n. 29/97 di valorizzazione e sperimentazione delle attività agricole tradizionali o secondo metodi di agricoltura biologica o ecocompatibile e che, in ogni caso, sarebbe compatibile con le disposizioni dei Piani territoriali ed urbanistici esistenti

in considerazione della decadenza - per il decorso del quinquennio dalla entrata in vigore della L.R. n. 29/97 - della normativa di salvaguardia trattandosi, peraltro, di attività agricola e non industriale.

Le censure sono infondate.

Rileva il Collegio come dal complesso della documentazione depositata in atti - relativa alla serie procedimentale che ha condotto al diniego della autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. n. 152/2006 all'impianto di cui all'odierno ricorso - emerge che l'iniziativa progettuale della ricorrente consisterebbe nella attivazione di una filiera di trattamento dei rifiuti in quantità stimata pari a 30.000 tonnellate per anno a mezzo dello sfruttamento dei processi metabolici di organismi viventi con caratteristiche complessive tali da rilevare quale attività industriale e commerciale incompatibile con la localizzazione della stessa all'interno della riserva naturale regionale di "Decima Malafede" oltre che con le finalità e gli obiettivi di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. n. 29/1997.

Già nel parere prot. n. 2127/32 del 20 novembre 2003, infatti, la Provincia di Roma - con riguardo all'originario progetto presentato dalla ricorrente - aveva rilevato come "diversamente da quanto sopra la Società intende produrre un compost e sostanze uniche non ricomprese nelle tabelle della L. 748/84 utilizzando tra l'altro fanghi da trattamento di reflui industriali difformi da quelli previsti dal D.Lgs. 99/92, cui fa riferimento attualmente la L. 748/84, e fanghi provenienti dal trattamento di reflui da decontaminazione di siti e/o acque inquinate, non ricompresi in alcuna normativa né per la produzione di compost né per essere oggetto di recupero di materia. Tutti i fanghi proposti, caratterizzati dai codici 19xxxx inoltre fanno riferimento a codici specchio di altrettanti fanghi che, in base alla loro origine, sono contaminati da sostanze pericolose, indipendentemente dal fatto che siano da qualificare come rifiuti speciali non pericolosi. Vi è infine da evidenziare, oltre quanto sopra esposto, che con il criterio

proposto di miscelare rifiuti in base al loro volume la miscela da sottoporre a compostaggio verrebbe ad essere costituita in pratica esclusivamente da fanghi. Anche per quanto riguarda la parte relativa al lombricompostaggio valgono le stesse considerazioni, evidenziando anche in questo caso che la Legge 748/84 prevede l'uso di matrici costituite da "letame" e non da fanghi e altri scarti. In conclusione allo stato attuale la proposta avanzata può essere considerata come attività di trattamento rifiuti e non certamente attività di recupero finalizzata al recupero di materia. Infatti il prodotto ottenuto, non rientrando tra quelli regolamentati dalla L. 748/84, va considerato anch'esso rifiuto e come tale smaltito. Relativamente al sito proposto si deve evidenziare che la normativa di cui al d.lgs. 22/97 e L.R. Lazio 27/98 prevede che gli impianti di gestione dei rifiuti siano realizzati in siti industriali e non in siti di particolare pregio o sottoposti a vincoli. Non è condivisibile quanto riportato nel progetto che tale attività sia di supporto delle attività agricole e di ripristino ambientale nelle aree idonee in quanto l'impianto proposto rientra tra le industrie insalubri di prima categoria sia per quanto inerisce la parte di processo della matrice rifiuto sia per quanto è relativo alla sezione industriale di produzione di fertilizzanti e/o ammendanti".

Anche con riguardo al nuovo progetto presentato successivamente alla Conferenza di servizi in data 17 ottobre 2007, la Provincia, nel parere tecnico che per completezza si riporta testualmente, aveva osservato (nota prot. n. 77611 PTA2 in data 23 giugno 2008) che "ribadendo quanto già riportato nella nota del 20.11.2003, non si può esprimere alcun parere in relazione al trattamento delle matrici compostate con lombrichi, atteso che la normativa attualmente in vigore sulla produzione di ammendante, e quella già regolamentata dalla legge 748/84, prevedono la produzione di vermicompost solo su matrici costituite da letame e pertanto non si ha nessun elemento tecnico da prendere a riferimento nella valutazione della proposta presentata. Premesso tutto quanto sopra si rileva che la

società intende sottoporre a compostaggio, ai fini della produzione di ammendante compostato misto secondo le specifiche dell'allegato 2 del D.Lgs. 217/2006 e secondo le condizioni di processo richiamate al paragrafo 16.1.3 del DM 5.2.98 e s.m.i., matrici costituite da scarti di tessuti vegetali e rifiuti della silvicoltura, verde da sfalci di parchi e giardini, legno non contenente sostanze pericolose oltre i limiti della Direttiva 91/689/CEE. Per questi ultimi rifiuti (legno), come già riportato nel precedente parere, si ritiene la loro inammissibilità nella produzione di compost in quanto le eventuali sostanze contaminanti in essi presenti, anche se al di sotto dei valori limite di concentrazione, andrebbero a contaminare l'ammendante compostato misto nel quale non è prevista la presenza di sostanze pericolose. Si richiama a tal proposito l'annotazione riportata al paragrafo 16.1 lettera h) del DM 5.2.98 e s.m.i. che ammette nell'ammendante scarti di legno ma gli stessi non devono essere impregnati. Inoltre il legno, per sua natura, non contiene elementi utili all'ammendante ed il processo di degradazione delle sostanze in esso contenute è estremamente ridotto. Gli altri tre tipi di rifiuti proposti dalla società sono previsti dal legislatore in materia di produzione di ammendanti. E' da rilevare in ogni caso che per quanto attiene i rifiuti della silvicoltura gli stessi devono essere costituiti dalla parte residuale verde del taglio dei boschi e non dai prodotti di lavorazione del legno. Infatti il D.M. 5.2.98 non riporta il codice CER 020107 tra quelli ammissibili per la produzione di ammendante compostato misto. Nella relazione, a pagine 7 ultimo capoverso prima del paragrafo 5, il progettista accenna che dal punto di vista chimico, per ottenere un ammendante compostato misto secondo le specifiche di legge è necessario che la miscela rispetti un giusto rapporto tra carbonio (e cita la frazione ligneo cellulosa) e azoto presente nei rifiuti ad elevata fermentabilità che però non sono elencati né riportati nello specchio dei codici CER che la società intende utilizzare. Nella famiglia dei rifiuti biodegradabili identificati dal codice CER 200201 certamente non sono inclusi

rifiuti ad alta fermentescibilità ricchi di azoto ma questi rifiuti presentano le stesse caratteristiche degli scarti vegetali e dei rifiuti della silvicoltura come sopra definiti. Relativamente alla potenzialità dell'impianto si ritiene che i volumi che la società intende trattare siano sovradimensionati rispetto alle platee di fermentazione e stabilizzazione proposte. Infatti con i rifiuti proposti si ritiene sia impossibile realizzare e gestire le forme geometriche riportate nel progetto al paragrafo laddove sono stati svolti i calcoli di congruenza tra i volumi disponibili e i quantitativi di rifiuti trattabili con le strutture ipotizzate. Infine per quanto riguarda lo scarico delle acque, comprensivo dello scarico delle acque di prima pioggia, e per quanto concerne le emissioni in atmosfera è necessario che siano conseguite le autorizzazioni previste per la specifica attività produttiva”).

Ancora - in sede di Conferenza di servizi alla data del 20 febbraio 2009 - si rilevava che “il progetto riguarda un impianto di gestione rifiuti, a differenza di pareri espressi per un piano aziendale di miglioramento agricolo tramite produzione di compost”.

Da ultimo, nel provvedimento prot. n. 3028 del 7 maggio 2009, il cui contenuto si ritiene del pari di dover riportare testualmente anche perché non smentito dalla ricorrente, l'Ente Regionale RomaNatura osserva che “dalla lettura della ‘Relazione tecnica armonizzata’ quale parte della documentazione esplicitante il progetto proposto dalla Laziale Ambiente S.r.l., si prevede la realizzazione, su un'area di circa 1,2 ettari, di un impianto di compostaggio e lombricompostaggio, ovvero l'attivazione di una filiera di trattamento di rifiuti, in quantità stimata pari a 30.000 tonnellate per anno, a mezzo dello sfruttamento dei processi metabolici di organismi viventi alloctoni e successiva commercializzazione del compost fertilizzante prodotto, con caratteristiche complessive tali da assumersi apoditticamente quale attività industriale e commerciale avulsa dalla pratica agricola tradizionale, aliena dalle migliori tipicità rurali dell'agro romano oltreché

non compatibile con le finalità ed obiettivi di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. 29/1997 citata in narrativa; la Laziale Ambiente S.r.l. ha sottoposto alla Commissione tecnica istituita presso il X Dipartimento del Comune di Roma un Piano Ambientale di Miglioramento Agricolo (P.A.M.A.) ex art. 73 delle N.T.d.A. del Nuovo Piano Regolatore Generale, ai fini dell'istruttoria preliminare alle successive autorizzazioni, nulla-osta o permessi da rilasciare ai sensi di legge; la suddetta Commissione P.A.M.A., con verbale prot. QL 17730 del 28 giugno 2006 ha definito l'impianto in epigrafe quale funzionale ad 'attività di gestione Rifiuti' ed 'incompatibile in area agricola'; il P.A.M.A. stesso debba intendersi quale Piano di Utilizzazione Aziendale (P.U.A.) di cui all'art. 57 della Legge Regionale 22 dicembre 1999 n. 38 e s.m.i. che “..previa indicazione dei risultati aziendali che si intendono conseguire, evidenzi la necessità di derogare alle prescrizioni relative al lotto minimo ed alle dimensioni degli annessi agricoli di cui all'art. 55”; l'art. 55 della precitata L.R. 38/1999 definisce, al comma 9, gli annessi agricoli come ‘i depositi di attrezzi, le rimesse per mezzi meccanici riguardanti le lavorazioni agricole, i depositi e magazzini di prodotti agricoli, le stalle e i ricoveri di animali, i locali per prime lavorazioni e confezioni di prodotti agricoli, i locali e i servizi per il riparo diurno degli addetti’; ad una migliore analisi, le strutture, le infrastrutture, le aree e/o i basamenti di deposito e trattamento a cielo aperto dei cumuli di rifiuti, gli assi viari e/o di parcheggio mezzi e vetture ed ogni altro manufatto strumentale le attività indotte, come descritto e dimensionato nella documentazione allegata all'istanza della Laziale Ambiente S.r.l., sono da ritenersi non rientranti nelle fattispecie di ‘annessi agricoli’ come da precitata definizione ex art. 55, comma 9, L.R. 38/1999; le attività comunque indotte comporterebbero aumento del traffico veicolare di mezzi pesanti con notevoli ripercussioni sull'area circostante e a discapito delle attività o degli insediamenti già presenti nonché la liberazione permanente di vapori, fumi e/o effluvi di odori e di reflui impropri in forma non

sufficientemente valutata negli effetti e nelle quantità e sempre in danno degli insediamenti finitimi, ovvero della tipicità della Riserva Naturale regionale di “Decima Malafede”.

Non v'è dubbio, dunque, come da tutta la documentazione depositata in atti emerga come l'attività oggetto dell'odierno ricorso si discosta notevolmente dalla mera attività di compostaggio, consistendo in una vera e propria attività industriale di trattamento di rifiuti che, in quanto tale, non appare suscettibile di autorizzazione con riferimento alle disposizioni di vincolo richiamate negli atti procedurali.

Con una quinta censura la ricorrente deduce la illegittimità degli atti impugnati sotto il profilo dell'eccesso di potere per carenza di istruttoria ed erroneità nella valutazione dei fatti.

In particolare, secondo la prospettazione della ricorrente “la valutazione di RomaNatura è stata fuorviata da due dati errati: il primo, l'ubicazione del sito ed il secondo, l'errato richiamo ad una nota del 2006 della Commissione PAMA” .

La censura è infondata

Quanto alla localizzazione dell'impianto è sufficiente osservare che con nota del 29 ottobre 2008 la società ricorrente ha consegnato all'Ente la “perizia giurata sulla destinazione urbanistica e sui vincoli di qualsiasi natura” redatta da tecnico di sua fiducia in relazione alla domanda “della laziale Ambiente per la realizzazione di un impianto di compostaggio e lombricompostaggio sito in Roma, via Casale Le Allodole angolo via Laurentina, XII Municipio, distinto in Catasto di Roma al foglio 1181, particelle 146, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272”.

In merito, poi, al richiamo, nel corpo del provvedimento prot. 3028 del 7 maggio 2009 dell'ente RomaNatura, della nota della Commissione PAMA del 2006, successivamente superata dalla nota prot. QL 4324 del 21 febbraio 2007 della stessa Commissione PAMA, occorre rilevare come dalla lettura del diniego emesso

dall'ente RomaNatura emerge una articolata motivazione tesa a sorreggere il provvedimento e tale da porsi quale completa rivalutazione della vicenda sottoposta al vaglio dell'Ente in grado di sorreggere, autonomamente, il diniego impugnato.

Con una sesta censura la ricorrente deduce la illegittimità degli atti impugnati sotto il profilo dell'eccesso di potere per contraddittorietà con altri provvedimenti autorizzatori e situazioni di fatto esistenti e conosciute dalle Amministrazioni resistenti.

La censura è infondata.

Rileva il Collegio, infatti, come la semplice affermazione in merito alla sussistenza di un impianto simile a quello oggetto dell'odierno ricorso non possa condurre alla illegittimità del diniego della autorizzazione all'impianto richiesta dalla ricorrente, in assenza di elementi in grado di manifestare una evidente disparità di trattamento in presenza di identici presupposti di fatto.

Con una settima censura la ricorrente deduce la illegittimità degli atti impugnati sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 L. n. 241/1990 e dell'eccesso di potere per carenza di motivazione.

In particolare, secondo la prospettazione della ricorrente sia il provvedimento del 7.5.09, prot. n. 3028, di RomaNatura che il decreto 5451/2009 della Provincia che, infine, la nota del 20.5.09, prot. n. 32785/D2/2W/00 della Regione risulterebbero illegittimi per assoluta genericità e carenza di motivazione.

La censura è infondata.

Si è già rilevato come il complessivo iter procedimentale relativo alla autorizzazione richiesta dalla odierna ricorrente abbia fatto emergere che l'iniziativa progettuale della ricorrente - consistente nella attivazione di una filiera di trattamento dei rifiuti in quantità stimata pari a 30.000 tonnellate per anno a mezzo dello sfruttamento dei processi metabolici di organismi viventi con

caratteristiche complessive tali da rilevare quale attività industriale e commerciale – risulta incompatibile con la localizzazione della stessa all'interno della riserva naturale regionale di “Decima Malafede” oltre che con le finalità e gli obiettivi di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. n. 29/1997.

D'altra parte, così come risulta dalla documentazione depositata in atti, sia il provvedimento del 7.5.09, prot. n. 3028, di RomaNatura che il decreto 5451/2009 della Provincia che, infine, la nota del 20.5.09, prot. n. 32785/D2/2W/00 della Regione appaiono correttamente motivati con riguardo alla natura della attività ed alla rilevata incompatibilità della stessa con i caratteri del territorio.

Alcun dubbio, dunque, in merito alla legittimità degli atti impugnati sotto il profilo della motivazione anche in considerazione del complesso iter procedimentale intervenuto e della manifestazione di una pluralità di atti motivati con riguardo alla natura della attività svolta ed alla incompatibilità della stessa con la localizzazione all'interno della riserva naturale di “Decima Malafede”.

Con una ottava ed una nona censura la ricorrente deduce la illegittimità degli atti impugnati sotto il profilo della violazione dell'art. 21 quinquies L. n. 241/1990 e della genericità dei provvedimenti impugnati.

In particolare, secondo la tesi della ricorrente l'Ente RomaNatura si era già espresso favorevolmente in merito al progetto presentato, sia con il nullaosta del 28.2.07, prot. 1358, sia con il silenzio assenso (...), sia con la conferma espressa alla conferenza di servizi del 17.10.07, cosicché, essendosi già espresso sull'istanza, non avrebbe potuto adottare un diniego.

La censura è infondata.

Così come risulta dalla documentazione indicata in atti ed in particolare dalla nota prot. n. 65078 dell'8 maggio 2009, l'ente RomaNatura, con riferimento al procedimento volto alla realizzazione dell'impianto di compostaggio, ha espresso il

proprio diniego al nulla-osta rivalutando la precedente conclusione positiva e procedendo, anche in autotutela, all'annullamento degli atti favorevoli.

Appare, allora, evidente, come l'intervenuto diniego ed i precedenti atti annullati, siano da riferire all'unico procedimento di cui all'odierno ricorso e abbia ad oggetto l'intero progetto presentato dalla ricorrente mentre l'interesse pubblico appare insito nella motivazione stessa del provvedimento che fa riferimento alla tipologia della attività ed alla incompatibilità della stessa con i vincoli sussistenti sul territorio. Significativo al riguardo è il contenuto della già richiamata nota di RomaNatura del 7 maggio 2009 n.3028.

Con una decima censura la ricorrente deduce la illegittimità degli atti impugnati sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione della L. n. 241/1990 in riferimento al provvedimento della Regione Lazio; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 quinquies e 21 nonies L. n. 241/1990.

In particolare, secondo la tesi della ricorrente, "il provvedimento emanato dalla Regione Lazio, prot. n. 32785/D2/2W/00 del 20 maggio 2009, del tutto incurante dei pareri favorevoli espressi dalla Regione stessa in altre occasioni (...), dei silenzi assenti acquisiti durante tutti questi anni e, soprattutto, della verifica di ottemperanza con esito positivo del 2004, pare sospendere, del tutto illegittimamente, ogni decisione rinviandola sine die".

La censura è infondata.

Rileva il Collegio come la Regione Lazio, con il provvedimento prot. n. 32785/D2/2W/00 del 20 maggio 2009, in alcun modo ha sospeso il procedimento oggetto del ricorso quanto, piuttosto, ha legittimamente rilevato – sotto un profilo squisitamente procedimentale – la necessità che il parere regionale fosse preceduto dal rilascio del nulla osta da parte dell'Ente RomaNatura (si veda la nota prot. n. 32785/D2/2W/00 del 20 maggio 2009 – doc. n. 18 della Provincia di Roma – nella quale si legge che "Il progetto insiste all'interno di area protetta soggetta a

vincoli di salvaguardia, pertanto il parere dell'Amministrazione regionale è subordinato al previo rilascio del nullaosta dell'Ente RomaNatura organo preposto alla gestione del relativo vincolo. Ciò del resto in conformità a quanto affermato nell'ambito della Conferenza di servizi dall'Ente sopraccitato, nonché dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale con nota prot. 1718/RUP del 20/06/07. Si precisa, comunque, che si condividono le osservazioni di Arpalazio di cui alla nota prot. 0023477/PTA del 19/02/2009, acquisita agli atti della Conferenza di servizi, nonché la necessità delle integrazioni e precisazioni evidenziate in tale sede”).

Conseguentemente e per i motivi esposti il ricorso è infondato.

L'infondatezza nel merito del ricorso importa il rigetto della domanda di risarcimento del danno.

Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Seconda Quater - respinge il ricorso in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Lucia Tosti, Presidente

Umberto Realfonzo, Consigliere

Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/07/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO